



## TRIBUNALE DI RAGUSA

### Sez. Fallimentare

### RICORSO

### PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

**Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14**

### PROCEDURA FAMILIARE

### ART. 66

Promosso da:

- [REDACTED], nata a RAGUSA il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED];  
res.te in RAGUSA, VIA [REDACTED];
- [REDACTED], nato a RAGUSA il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED];  
res.te in RAGUSA, VIA [REDACTED]

assistiti ai fini della presentazione e contestuale deposito del presente ricorso con allegata relazione dall'OCC di Vittoria, nella persona del gestore nominato, avv. Giuliana Gianna (GNNGLN80E42H163Y) con studio in Comiso, via delle Betulle n.15, PEC: giuliana.gianna@avvragsusa.legalmail.it

### PREMESSO CHE

- l'O.C.C. adito dai ricorrenti è territorialmente competente, come sancito dalla Suprema Corte (**Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740**);
- il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED], in data 21/12/2023, hanno presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Vittoria", iscritto al n. 275 del Registro Organismi Ministero della Giustizia;

**Iscritto al n. 275 della Sezione "A"**  
**Registro Organismi Ministero della Giustizia**  
Sede Legale: Via Giacomo Matteotti 327 Vittoria  
Partita iva 01723830889  
Sito web : [www.idirittideldebitore.com](http://www.idirittideldebitore.com)  
PEC: [idirittideldebitore.vittoria@pec.it](mailto:idirittideldebitore.vittoria@pec.it)  
email: [idirittideldebitore.vittoria@gmail.com](mailto:idirittideldebitore.vittoria@gmail.com)



- a seguito di iscrizione al n. 15 del Registro Affari del superiore Organismo è stato designato quale Gestore della Crisi l'Avv. Giuliana Gianna;
- il Gestore della Crisi, a seguito dell'esame della documentazione prodotta in seno all'istruttoria, in risposta alla superiore domanda, ha redatto la propria relazione ai sensi dell'art.68, comma 2, C.C.I., che si allega al presente ricorso, con la quale si indica, quale rimedio per la situazione di sovraindebitamento degli istanti, la possibilità di richiedere la ristrutturazione dei debiti dei consumatori ex Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;
- gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definito dall' Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo;
- sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte dal Gestore della crisi, si ritiene che la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita;
- una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile con la presente procedura rispetto ad una ipotetica liquidazione del patrimonio;
- i ricorrenti, accogliendo le considerazioni del Gestore della crisi e per i superiori motivi, intendono avvalersi, ex Art. 67 *Decreto Legislativo* 12 gennaio 2019, n. 14, della procedura di ristrutturazione dei propri debiti;

#### **RILEVATO CHE**

- ❖ La volontà del Legislatore della riforma è nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alla procedura, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso, come acclarato dalla giurisprudenza di merito: *"La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, mala fede o frode. Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività. Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere"* (**Trib.Napoli, 21 marzo 2024**);



- ❖ In tal senso, *"L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato)...il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art.124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019)" (Trib. Avellino, 11 aprile 2024);*
- ❖ Peraltro, *"la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato: si aggiunga che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa; ... è utile inoltre rilevare che "l'assenza di colpa grave del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento poteva essere desunta (anche) dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124-bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio (cfr. Tribunale Bari, 08 Luglio 2020). In altri termini, non è ravvisabile la colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore avesse ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 124-bis, primo comma, del T.U.B. - essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo - ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio, ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento. Sotto questo profilo, non si potrebbe considerare colpevole del sovraindebitamento il consumatore nella misura in cui egli avesse riposto fiducia nel finanziatore stesso (cfr. Tribunale Napoli Nord, 21.12.2018; Tribunale Vicenza, 24 Settembre 2020)" (così Corte di Appello di Bari, sent. del 25.01.2024 in RG 1313/2023)" (Trib. Bari, 14 maggio 2024);*
- ❖ Orbene, come emerge in atti, deve ritenersi che i debitori non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode;
- ❖ Il piano tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti. Peraltro, la proposta risulta maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che nonostante la durata complessiva del piano, pari ad anni 12 e mesi 6, la somma complessivamente messa a disposizione è il miglior risultato conseguibile da tutti i creditori, ivi incluso



l'ipotecario, a ciò non ostando il pagamento dilazionato dei crediti prelatizi purchè i tempi possano dirsi ragionevoli, tali cioè da non far dubitare della concreta fattibilità della proposta e salva la valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (**Cass.21 febbraio 2024, n.4622**);

- ❖ Nel caso di specie, "Posto che l'unica alternativa da porre in comparazione con la proposta del consumatore è quella della liquidazione controllata, va aggiunto che il giudizio di convenienza riguarda il trattamento complessivo del credito sicchè i tempi di pagamento vanno sempre considerati in uno con la percentuale di soddisfazione, ben potendo la più lunga durata del piano essere compensata dall'aspettativa di un maggior incasso" (**Trib. Avellino, 11 aprile 2024**)

### Il piano proposto prevede

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (il saldo dell'OCC avverrà a fine piano, unitamente alle spese di procedura e di conto corrente, sebbene conteggiate prudenzialmente all'interno del piano);
- il pagamento al 100% del creditore ipotecario limitatamente alla valutazione di stima dell'immobile, pari ad € 87.920,81; la restante quota, pari ad € 161.427,47, viene degradata al chirografo e soddisfatta sempre nel corso del piano nella misura del 46,64%; quindi, rispetto alla somma precisata, pari ad € 249.348,28, viene corrisposta la somma di € 163.211,89 (corrispondente alla quota capitale e al debito residuo, praticamente quasi il doppio del valore di stima dell'immobile!), in misura superiore al realizzo derivante dall'alternativa liquidatoria dei beni su cui insiste la garanzia: si aggiunge a tale somma, quella allo stato non determinabile nel *quantum* relativa al TFR che dovrebbe essere € 60-70.000,00;
- il pagamento al 100 % dei creditori con privilegio mobiliare, in misura superiore al realizzo derivante dall'alternativa liquidatoria dei beni su cui insiste la garanzia, nulla viene riconosciuto rispetto alle somme al chirografo;
- il pagamento al 38% dei creditori chirografari e cessionari del quinto della retribuzione, sulla scorta della mancata valutazione del merito creditizio; anche per questi ultimi, l'alternativa liquidatoria è meno favorevole, anzi li penalizzerebbe (N.B. tale percentuale è suscettibile di un incremento in ragione della somma che sarà effettivamente acquisita nel corso del piano all'esito della vendita dell'immobile sito in [REDACTED], detratto quanto dovuto per saldo OCC e spese di procedura e tenuta conto correnete);

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PRIVILEGIO	IMPORTO DEBITO	DA PAGARE	% SODDISFO
<b>OCC</b>	Prededucibile		2.500,00	2.500,00	100%
<b>INPS</b>	Mutuo ipotecario	ipotecario	249.348,28	87.920,81	100%
<b>INPS</b>	Mutuo ipotecario Degradato per incapacienza	chirografo	161.427,47	75.291,00	46,64% Oltre cessione TFR a fine piano
<b>ADERISC</b> [REDACTED]	Tributi	Privilegio generale	1.225,90	1.225,90	100%



<b>ADERISC</b> [REDACTED]	Tributi	Privilegio generale	3.082,34	3.082,34	100%
<b>ADERISC</b> [REDACTED]		chirografo	140,17	0	0%
<b>ADERISC</b> [REDACTED]		chirografo	304,31	0	0%
<b>COMUNE RAGUSA</b>	Tributi	Privilegio generale	2.431,00	2.431,00	100%
<b>Deutsche Bank</b>	Finanziamento	chirografo	47.419,39	18.019,36	38%
<b>DIP.FIN.RE G.SICILIA</b>	Bollo auto	Privilegio ex art.2758-2749-2778	1.832,03	1.832,03	100%
<b>MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A</b>	finanziamento	chirografo	13.800,90	5.244,34	38%
<b>PITAGORA</b>	Finanziamento	Chirografo cessione 5	27.675,00	10.516,50	38%
<b>PITAGORA</b>	finanziamento	Chirografo Cessione 5	37.442,00	14.227,96	38%

**La durata del piano copre un arco temporale di 12 anni e 6 mesi - da luglio 2024 a dicembre 2036** - con la messa a disposizione degli importi sopra evidenziati, con pagamento ogni semestre della complessiva somma incassata sul conto della procedura che verrà ripartita nella misura % riconosciuta a ciascun creditore fino al raggiungimento dell'importo complessivo.

L'attivo mensile di **€ 386+369** che sarà messo a disposizione dalla sig.ra [REDACTED], da luglio 2024 sino al dicembre 2036 (per un totale pari ad **€ 113.250,00**), sarà integrato a partire dall'aprile del 2025, dalla somma di **€ 100.00** che sarà messa a disposizione mensilmente sino al dicembre 2036 (per un totale pari ad **€ 14.100,00**).

A partire dal maggio 2028, il sig. [REDACTED] metterà mensilmente a disposizione la quota di pensione pari ad **€ 900,00** sino al dicembre 2036 (per un totale pari ad **€ 93.600,00**),

Verrà acquisita in corso di procedura il valore della quota di proprietà della sig.ra [REDACTED] per la vendita dell'immobile sito in [REDACTED], ad oggi stimata in ragione della quota di 1/12, pari ad **€ 18.750,00** ma che potrebbe essere suscettibile di variazione al ribasso (tale somma viene considerata come fondo per le spese della procedura e di tenuta del conto corrente oltre saldo OCC nel momento in cui sarà effettivamente disponibile).



Inoltre, la sig.ra ██████ manifesta la volontà di cedere il proprio TFR (indicativamente € 60.000-70.000,00) in favore dell'INPS, atteso che andrà in pensione nel 2036 in prossimità del termine di durata del piano.

Sono di seguito indicate le somme riconosciute a ciascun creditore rispetto al debito accertato

CREDITORE	DEBITO	QUOTA
INPS	249.348,28	<b>163.211,89</b>
ADERISC ██████	1.225,90	<b>1.225,90</b>
MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A	13.800,90	<b>5.244,34</b>
PITAGORA	27.675,00	<b>10.516,50</b>
PITAGORA	37.442,00	<b>14.227,96</b>
Deutsche Bank	47.419,39	<b>18.019,36</b>
ADERISC ██████	3.082,34	<b>3.082,34</b>
Comune Ragusa ██████	2.431,00	<b>2.431,00</b>
DIP.FIN.REG. SICILIA ██████	1.832,03	<b>1.832,03</b>

Le somme saranno erogate secondo una ripartizione con cadenza semestrale secondo le scadenze indicate dal piano per ogni singolo creditore.

Le scadenze e gli importi dei pagamenti previsti in favore dei singoli creditori sono così schematizzati, in ragione delle rate semestrali individuate (n.25) rispetto alla quota riconosciuta sul debito accertato

### SCADENZE

			2024 0	2025 2	2026 4	2027 6
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			0	0	0	0
INPS	249.348,28	<b>163.211,89</b>	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00
ADERISC ██████	1.225,90	<b>1.225,90</b>	0	630,00	65,90	
MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A	13.800,90	<b>5.244,34</b>	0	500,00	564,10	630,00
PITAGORA	27.675,00	<b>10.516,50</b>	0	500,00	500,00	500,00
PITAGORA	37.442,00	<b>14.227,96</b>	0	500,00	500,00	500,00
Deutsche Bank	47.419,39	<b>18.019,36</b>	0	500,00	500,00	500,00
			2024 1	2025 3	2026 5	2027 7
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			1.204,00	130,00	130,00	130,00
INPS	249.348,28	163.211,89	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
ADERISC	1.225,90	1.225,90	30,00	500,00	0	0



MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A	13.800,90	5.244,34	250,00	500,00	500,00	500,00
PITAGORA	27.675,00	10.516,50	250,00	500,00	500,00	500,00
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	250,00	500,00	500,00	500,00
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	250,00	500,00	500,00	500,00

			2028 8	2029 10	2030 12	2031 14
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			0	0	0	0
INPS	249.348,28	163.211,89	3.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
ADERISC	3.082,34	<b>3.082,34</b>	650,00	600,00	0	0
Comune Ragusa	2.431,00	<b>2.431,00</b>	650,00	527,97	0	0
MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A	13.800,90	5.244,34	500,00	500,00	0	
DIP.FIN.REG.SICILIA	1.832,03	<b>1.832,03</b>	630,00	402,03	0	0
PITAGORA	27.675,00	10.516,50	500,00	500,00	530,00	530,00
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	500,00	500,00	500,00	500,00
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	500,00	500,00	500,00	500,00
			2028 9	2029 11	2030 13	2031 15
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			130,00	130,00	130,00	130,00
INPS	249.348,28	163.211,89	6.000,00	7.114,39	9.000,00	9.000,00
ADERISC	3.082,34	3.082,34	800,00	1032,34	0	0
Comune Ragusa	2.431,00	2.431,00	800,00	453,03	0	0
MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A	13.800,90	5.244,34	500,00	300,24	0	0
DIP.FIN.REG.SICILIA	1.832,03	1.832,03	800,00	0	0	0
PITAGORA	27.675,00	10.516,50	500,00	500,00	400,00	400,00
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	500,00	500,00	500,00	500,00
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	500,00	500,00	500,00	500,00

			2032 16	2033 18	2034 20	2035 22
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				



<b>OCC-spese procedura-cc</b>			0	0	0	0
INPS	249.348,28	163.211,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PITAGORA	27.675,00	10.516,50	530,00	530,00	530,00	616,50
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	500,00	500,00	500,00	413,50
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	500,00	500,00	500,00	500,00
			2032 17	2033 19	2034 21	2035 23
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>				
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			130,00	130,00	130,00	130,00
INPS	249.348,28	163.211,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PITAGORA	27.675,00	10.516,50	400,00	400,00	400,00	0
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	500,00	500,00	500,00	700,00
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	500,00	500,00	500,00	700,00

			2036 24	2036 25
<b>CREDITORE</b>	<b>DEBITO</b>	<b>QUOTA</b>		
<b>OCC compensi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>OCC-spese procedura-cc</b>			0	70,00
INPS	249.348,28	163.211,89	6.813,10	6.784,40
PITAGORA	37.442,00	14.227,96	1.432,22	1.432,22
Deutsche Bank	47.419,39	18.019,36	4.284,68	2.284,68

In merito alla durata, deve ritenersi ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme, atteso che né la l. n. 3/2012 né il codice della crisi contengono indicazioni riguardo alla durata delle procedure di composizione della crisi. Ed infatti, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (**Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544**) è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore una durata superiore al quinquennio, non potendosi *"aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*, occorre ricordare che il principio ispiratore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è, infatti, quello della "seconda chance" per il consumatore che non abbia causato il proprio dissesto con malafede in modo fraudolento (cfr. **Trib. Treviso, 9 novembre 2023** e **Trib. Trani, 30 maggio 2024**).



La comparazione con l'alternativa liquidatoria fa ritenere quest'ultima senz'altro meno favorevole atteso che i tempi della liquidazione non sono allo stato preventivabili e la soddisfazione appare nettamente inferiore.

La conservazione della casa di abitazione, posta a garanzia del mutuo già anteriormente risolto, "è avvalorata dal fatto che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è posta l'alternativa, propria delle procedure concordatarie, tra procedura di continuità e liquidatoria, con la conseguenza che l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall'art.67 co.1 CCII. La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone del resto che i creditori siano soddisfatti necessariamente mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, essendo l'unico limite al loro trattamento costituito dalla richiamata regola della non minor convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art.67 co.4 CCII). Tale regola non esclude affatto, ma anzi postula, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere surrogato da un'utilità diversa, in denaro o di altra natura, purchè altrimenti reperita e non vincolata al pagamento degli altri creditori" (**Trib. Avellino, 11 aprile 2024**)

Nel caso di specie, il credito ipotecario, da considerare all'interno del piano come interamente scaduto, viene soddisfatto secondo le regole del concorso e riceve una soddisfazione non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, anzi risulta di gran lunga più vantaggiosa.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, già sotto la vigenza della legge 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (**Cass.28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass.4622/2024**).

### CONSIDERATO CHE

- sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett c) e 69 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso è allegata una relazione, redatta dal gestore nominato dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- nel caso di specie deve ritenersi ammissibile non solo la richiesta di disporre il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore, ma anche la domanda di sospensione degli effetti delle clausole "autoliquidanti" dei contratti di finanziamento. Nel dettaglio, le trattenute sulla busta paga della ricorrente determinano l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*. Proprio al fine di evitare che il debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o



di delega di pagamento. Nella fattispecie in esame, la sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento favorisce l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell'integrità patrimoniale complessiva;

- **La sospensione richiesta è da qualificare nell'ambito delle misure protettive e cautelari**, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito: *"con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere ex novo azioni esecutive e cautelari. Inoltre, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall'art.12 bis l.3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati"* (Trib. Oristano, 30/11/2023); ed ancora *"in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e dello spossessamento, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento"* (Trib. Treviso, 19/01/2024).

### PER QUANTO PREMESSO

I sottoscritti, [REDACTED] e [REDACTED], con il presente atto, al cui deposito è autorizzato l'OCC di Vittoria, nella persona del gestore nominato, avv. Giuliana Gianna

### CHIEDONO

Al Tribunale adito di accedere alla procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

E per l'effetto venga

- fissata l'udienza disponendo la comunicazione, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- disposta, **ai sensi dell'art. 70, comma 4**, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano come anche il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nella specie in applicazione dei principi concorsuali, **sospendere l'operatività dei contratti di cessione del quinto dello stipendio, inopponibili alla procedura, attualmente in essere in favore di PITAGORA per euro 369,00 mensili e di PITAGORA, per euro 386,00 mensili, e per l'effetto ordinare al datore di lavoro della sig.ra [REDACTED] (ASP di Ragusa) di sospendere tali versamenti diretti del quinto con delegazione di pagamento sullo stipendio stesso, disponendo che il datore di lavoro custodisca presso di sé tali somme sino a che non sarà ordinato il versamento da parte del gestore sul conto corrente dedicato**



**alla procedura nei limiti indicati dal piano per consentirne la destinazione alla massa all'esito dell'omologa del piano di ristrutturazione.**

***Si allega la seguente documentazione:***

- Relazione del Gestore della Crisi, Avv. Giuliana Gianna

**Documentazione**

- 1) Documento identità e codice fiscale sig.ra [redacted] e sig. [redacted];
- 2) Stato di famiglia e certificato di residenza;
- 3) Casellario Giudiziale sig. [redacted];
- 4) Casellario Giudiziale sig.ra [redacted];
- 5) Certificato carichi pendenti sig. [redacted];
- 6) Certificato carichi pendenti sig.ra [redacted];
- 7) Richiesta accesso procedura;
- 8) Accettazione preventivo;
- 9) Nomina gestore;
- 10) Accettazione nomina gestore;
- 11) Pec accettazione nomina gestore;
- 12) Centrale Rischi sig.ra [redacted];
- 13) Centrale Rischi sig. [redacted];
- 14) CRIF sig.ra [redacted];
- 15) CRIF sig. [redacted];
- 16) CAI sig.ra [redacted];
- 17) CAI sig. [redacted];
- 18) Visure ACI PRA;
- 19) Certificazione Unica PF 2024 sig.ra [redacted];
- 20) Certificazione Unica PF 2023 sig.ra [redacted];
- 21) Certificazione Unica PF 2022 sig.ra [redacted];
- 22) Certificazione Unica PF 2021 sig.ra [redacted];
- 23) Certificazione Unica PF 2020 sig.ra [redacted];
- 24) Modello 730/2019 sig.ra [redacted];
- 25) Modello 730/2018 sig.ra [redacted];
- 26) Modello 730/2017 sig.ra [redacted];
- 27) Risoluzione rapporto di lavoro del 30.11.2010 sig. [redacted];
- 28) Estratto conto previdenziale INPS [redacted];
- 29) busta paga ottobre 2023 [redacted];
- 30) busta paga novembre 2023 [redacted];
- 31) busta paga dicembre 2023 [redacted];
- 32) busta paga gennaio 2024 [redacted];
- 33) busta paga febbraio 2024 [redacted];
- 34) busta paga marzo 2024 [redacted];
- 35) INPS contributo riscatto [redacted];
- 36) Visura immobiliare [redacted];
- 37) Visura catastale [redacted];
- 38) Visura immobiliare [redacted];
- 39) Mutuo [redacted] del 10.11.2006 notificato con precetto del 15.12.2023;
- 40) Pec del 01.03.2024 del perito nominato dall'OCC;
- 41) Relazione di stima arch. Bellassai;
- 42) Relazione di stima arch. Bellassai firmata digitalmente;
- 43) Annuncio con valutazione Ag. Immobiliare immobile in comproprietà;
- 44) Pec del 12.01.2024 ai creditori;
- 45) Richiesta certificazione debitoria;
- 46) Pec 16.01.2024 da ADE RG;
- 47) Precisazione credito ADE RG;
- 48) Pec 11.01.2024 da ADERISC;



- 49)prot.74095 Certificazione del debito - CCII [REDACTED];  
50)20240108\_[REDACTED]\_SD\_DaSaldare;  
51) 20240108\_[REDACTED]\_SD\_DaSaldare;  
52) pec Comune Ragusa feb-05-2024-protn00058632024;  
53) [REDACTED];  
54)pec Comune Ragusa feb-08-2024-protn00058632024;  
55)pec Deutsche Bank gen-19-2024;  
56) contr. finanziamento n. 3415345301;  
57) Piano di ammortamento finanziamento n. 3415345301  
58)pec 11.01.2024 Dip.Fin.Sicilia;  
59) [REDACTED]\_1704890154706\_CX77466;  
60) [REDACTED]\_1704890186110\_DY10557;  
61) [REDACTED]\_1704890213092\_EB08345;  
62) [REDACTED]\_1704890240186\_ES154DP;  
63) [REDACTED]\_1704890280051\_GK642JX;  
64) [REDACTED]\_1704890310458\_GN871KL;  
65) pec INPS gen-26-2024;  
66) Piano di ammortamento e residuo Mutuo ipotecario;  
67)MBCredit Solutions S.p.A - Revalea S.p.A pec 24.04.2024;  
68)PROCURA GENERALE REVALEA - MBCREDITEC;  
69)G.U. REVALEA n. 16 del 07.02.2023 ErrataCorrige;  
70)G.U. REVALEA n. 7 del 17012023.2023;  
71)6387272\_CONTRATTO;  
72)635\_50TUB\_L1000003;  
73)Revalea piano rientro e cedolini pagati;  
74)Pitagora pec gen-16-2024;  
75)Precisazione PITAGORA - [REDACTED] 376387;  
76)all. 1 376387;  
77)all. 2 376387;  
78)all. 3 376387;  
79)Precisazione PITAGORA - [REDACTED] 488527;  
80)all. 1 488527;  
81)all. 2 488527;  
82)all. 3 488527;  
83)Pitagora finanziamento n.276173 e 342418 consegnati da [REDACTED];  
84)prestito Banco Posta 15.09.2021;  
85)Estratto conto BancoPosta al 31.12.2021 [REDACTED];  
86)Estratto conto BancoPosta al 31.12.2022 [REDACTED];  
87)Estratto conto BancoPosta al 31.12.2023 [REDACTED];  
88)Estratto conto BancoPosta al 31.03.2024 [REDACTED];  
89)Consumi medi della famiglia autocertificati;  
90)Estratto conto Banco Posta dal 06.02.2023 al 31.03.2024 [REDACTED];  
91)Convenzione neg.ass. separazione e decreto procura 09.03.2023;  
92)busta paga aprile 2024 [REDACTED];  
93)avviso Deutsche Bank 18.04.2024

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 98,00 oltre marca da euro 27,00 che viene corrisposto con modalità telematica (**ricevuta telematica**).

Con osservanza.

Vittoria 13/06/2024

Avv. Giuliana Gianna  
n.q. gestore della crisi



